

	 <p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI" Via T. Grossi, 35 - 20017 RHO (MI) C.F. 93546620159- Cod. Mecc. MIIC8FF002 Tel. 02. 93900447 FAX 02. 93 469700 E-mail miic8ff002@istruzione.it PEC miic8ff002@pec.istruzione.it Sito: www.icgrossirho.gov.it - codice univoco ufficio UFZ6T1</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Mazzo di Rho, 6 febbraio 2018
Circ. n. 90

- ai Genitori degli alunni
scuola Primaria e Secondaria di I grado
pubblicata sul sito web www.icgrossirho.gov.it

Oggetto: Valutazione, Certificazione delle Competenze, Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione

Giunti al termine del I quadrimestre, approssimandosi il momento della consegna del documento informativo sostitutivo della scheda di valutazione, anche a nome dei docenti desidero illustrarvi le novità, rilevanti, introdotte dal D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742, entrambi del 3 ottobre 2017, e che possono essere riassunte come segue:

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017
Decreto Ministeriale n. 741 del 3/10/2017
Decreto Ministeriale n. 742 del 3/10/2017
Nota Ministeriale n.1865 del 10/10/2017

LA VALUTAZIONE

- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
- documenta lo sviluppo dell'identità personale
- promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze

FUNZIONE FORMATIVA

- **di accompagnamento dei processi di apprendimento**
- **di stimolo al miglioramento continuo**

La valutazione viene effettuata **collegialmente** dai docenti contitolari della classe (sc. primaria) e dal Consiglio di Classe (sc. secondaria)

I docenti che svolgono attività di potenziamento e/o di arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento e sull'interesse manifestato.

La **valutazione degli apprendimenti**, espressa **con voto in decimi**, è riferita a ciascuna delle discipline previste dal curriculum.

La **valutazione del comportamento**, espressa **con un giudizio sintetico** fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità.

La valutazione periodica e finale viene integrata con la **descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti**

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAMI

L'ammissione è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

L'alunno viene ammesso anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con **voto inferiore a 6/10** in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- definisce i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento;
- esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (descrittori, rubriche di valutazione, ecc.), i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio (scala aggettivale, etc.);
- definisce i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline;
- definisce modalità e tempi della comunicazione alle famiglie;

VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

scuola secondaria: nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico, vale a dire la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Eventuali deroghe (deliberate dal Collegio) sono ammesse per casi eccezionali, documentati, a condizione che la frequenza effettiva consenta di acquisire gli elementi necessari per la valutazione finale.

NON AMMISSIONE SCUOLA PRIMARIA

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti contitolari della classe, in sede di scrutinio finale possono non ammettere l'alunno alla classe successiva.

La decisione è assunta all'**unanimità**.

NON AMMISSIONE SCUOLA SECONDARIA

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, può non ammettere l'alunno nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti), se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che hanno un voto di comportamento inferiore a 6/10.

È invece confermata la non ammissione alla classe successiva nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale, come previsto dall'art. 4 commi 6 e 9 bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 248/98)

AMMISSIONE ALL'ESAME

L'ammissione all'esame avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame;
- c) aver partecipato alle prove nazionali INVALSI.

L'ammissione all'esame è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

VOTO DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, viene attribuito un voto di ammissione espresso in decimi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, si può attribuire un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

ESAME DI STATO - COMMISSIONE (e Sottocommissioni)

- è composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi;
- non ne fanno parte i docenti che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento dell'offerta formativa;
- le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico.

ESAME DI STATO - PROVE SCRITTE

Sono tre:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

ESAME DI STATO - COLLOQUIO

- è condotto collegialmente da parte della sottocommissione;
- si sviluppa in modo da porre attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline;
- la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze.

ESAME DI STATO - VALUTAZIONE DELLE PROVE

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, distinta in sezioni, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

ESAME DI STATO VOTO FINALE

Viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

1. Si determina la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto (eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento).
2. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale (se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore).
3. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA

- il 9 e l'11 maggio 2018 prova di **italiano** e di **matematica** nelle classi 2^a e 5^a primaria
- il 3 maggio 2018 solo nella classe 5^a, prova di **inglese** sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER (livello A1)

PROVE INVALSI SCUOLA SECONDARIA

- Non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- La partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame;
- Si svolgeranno, secondo un calendario predisposto dalla scuola all'interno dell'arco di tempo comunicato da INVALSI (finestra di somministrazione), che per la nostra scuola va **dal 4 al 17 aprile 2018**.
- Consiste in tre prove - **di italiano, di matematica, di inglese** - somministrate in formato elettronico (CBT).
- La prova di inglese è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione della lingua scritta (*reading*) e orale (*listening*) e dell'uso della lingua (livello A2 QCER).

CERTIFICAZIONE COMPETENZE

- È adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze;
- La certificazione è redatta in sede di scrutinio finale al termine della scuola primaria e della scuola secondaria (soltanto per i candidati che hanno superato l'esame di Stato);
- per gli alunni DVA la certificazione può essere accompagnata da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI.

- La certificazione delle competenze rilasciata al termine della classe 3[^] della sc. secondaria è integrata da:
 - una sezione a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto nelle prove nazionali di italiano e matematica;
 - una sezione, sempre a cura di INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.

Il dirigente scolastico

Sandra Moroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993